

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 1230/2021 - Giudice dott.ssa Consoli Cristina

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA CONSOLI CRISTINA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 1230/2021.

La sig.ra Cabibbo Monica ha proposto con l'avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa Cristina Consoli ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., n. R.G.L. 1230/2021, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 01.09.2014 la sig.ra Cabibbo è stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune-scuola primaria presso la Regione Lombardia. Pertanto, è accaduto che, avendo superato correttamente il relativo anno di prova, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla relativa ordinanza ministeriale. Pertanto, nell'ambito della mobilità inerente l'a.s. 2016/2017 la medesima è stata trasferita presso l'ambito della Regione Liguria. Deve osservarsi che con le ordinanze n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018 l'Amministrazione ha disciplinato le procedure di mobilità, distinguendo i docenti in diverse fasi su cui si tornerà nel prosieguo. Tuttavia, è accaduto che a seguito del decesso del proprio compagno, nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019, la sig.ra Cabibbo ha inoltrato le relative domande di mobilità, in seno alle quali ha espresso la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione. In seno alle predette domande, infatti, la medesima ha indicato quale preferenza le scuole inerenti l'ambito della Provincia di Ragusa. In entrambi i casi, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento in Provincia di Ragusa. Si precisa, inoltre, che a seguito della domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021 la sig.ra Cabibbo è stata assegnata in via provvisoria presso l'Istituto Palazzello di Ragusa. Deve, tuttavia, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e che, comunque, solo fino al 31.08.2021 l'odierna ricorrente è stata collocata presso la Provincia di Ragusa. Pertanto, dall'01.09.2021 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Liguria invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023-provincia di Ragusa, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti. Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, pari ad , la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra. Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia. Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A.-. Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello

attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia. Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che “... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”. Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...”; mentre per gli “...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.” è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”. In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Ciò tenuto conto della circostanza che sono state formate due graduatorie, l'una inerente i trasferimenti provinciali a cui partecipano i vincitori/idonei del concorso del 2012 e ciò indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto e l'altra inerente i trasferimenti interprovinciali. Deve rilevarsi che tale procedura del tutto illegittima è stata seguita anche per le operazioni di mobilità inerenti gli anni scolastici successivi e, segnatamente, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. Infatti si consideri che per la classe di concorso EE all'odierna ricorrente per l'a.s. 2020/2021 è stato attribuito il punteggio pari a n. 125. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata. Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per l'a.s. 2021/2022. Infatti, in relazione alla domanda di mobilità all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 124. Anche in tal caso, l'odierna ricorrente è stata preceduta ancora in graduatoria da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore. Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Cabibbo, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio,

Roma. Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Liguria disposto nei confronti della sig.ra Cabibbo, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso la provincia di Ragusa.

Non senza aggiungere che numerose sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello che ci occupa.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Consoli in data 22.06.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 06.10.2021.

Ragusa, 25.06.2021

avv. Francesca Abbamo